

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

Le Rsu sono costituite per due terzi da membri eletti, con il concorso di tutti i lavoratori, a scrutinio segreto tra liste concorrenti.

Il rimanente terzo viene assegnato, proporzionalmente ai voti ricevuti, a liste presentate dai sindacati firmatari dei contratti collettivi di lavoro. Le liste sono presentabili oltre che da Cgil, Cisl e Uil, dalle associazioni sindacali formalmente costituite che accettino esplicitamente il regolamento riguardante le Rsu e raccolgano, per la presentazione della loro lista, un numero di firme di lavoratori pari al 5% degli aventi diritto al voto.

Questo meccanismo elettorale garantisce sia l'espressione democratica dei lavoratori, sia il necessario raccordo con le organizzazioni sindacali che firmando i contratti nazionali pongono i presupposti alla contrattazione decentrata.

Nel settore privato le Rsu hanno la rappresentanza dei lavoratori nell'unità produttiva di riferimento; esercitano le competenze negoziali a livello aziendale sulle materie e con le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro; usufruiscono, per preciso accordo con le controparti, di diritti sindacali stabiliti dallo Statuto dei lavoratori favorendo maggiore rappresentatività al sindacato e maggiore efficacia alla contrattazione.

Il potere negoziale delle Rsu non è comunque esclusivo; infatti la contrattazione decentrata, a livello aziendale e di luogo di lavoro, pur essendo di titolarità delle Rsu, deve essere condotta congiuntamente ai sindacati firmatari i contratti collettivi di lavoro, nelle compatibilità da questi previste.

POTERI DELLA R.S.U.

Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU

(Roma, 10 luglio 1998)

ART. 5 - COMPITI E FUNZIONI

1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto.
4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
 - a) diritto ai permessi retribuiti;
 - b) diritto ai permessi non retribuiti
 - c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori;
 - d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

NOTE:

COMMA 1 – le competenze contrattuali vigenti sono quelle del CCNL in vigore, stipulato nel 95, elencate all'art. 9 e sviluppate al livello di informazione ed esame;

COMMA 2 – l'art. 10 del DLGS 29/93 recita "i CCNL disciplinano i supporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro".

Diventa di notevole rilievo il potere che potrà avere una RSU in relazione a nuovi e diversi poteri che si vanno delineando per gli organi di governo dell'istituto dagli schemi di regolamento dell'autonomia e degli organi collegiali e dalla legge sulla dirigenza.

Gli organi sono OO.CC. e dirigenti scolastici, è logico quindi che il CCNL attribuisce alle R.S.U. poteri di relazione sindacale in merito.

COMMA 3 – La contrattazione integrativa ha due livelli uno nazionale con il Ministero e uno decentrato tra RSU e dirigente. Su questo punto in particolare si scontrano i due modelli di sindacato: quello verticalizzato e centralista che vuole tutta l'integrativa al Ministero, e quello che, pur riconoscendo a tutta la prudenza necessaria, chiede la contrattazione a livello di istituto. Tutta la discussione intorno alla collocazione delle RSU, provinciale-distrettuale. Gira intorno alla questione decentramento del potere. E' indubbio che la collocazione a livello d'istituto richiede conoscenza competenza responsabilità, qualità non sempre diffuse, in grado di stipulare patti tra dirigente ed RSU. Le altre collocazioni non avrebbero interlocutore e rimanderebbero inevitabilmente invariato.

COMMA 4 – Dal 01.01.99 i permessi sindacali retribuiti alle RSU sono riportati nella misura di 30 minuti per dipendente su base annua. L'articolazione dei diritti sindacali a livello d'istituto (albo – assemblee ecc:) sono regolamentati dal CCNL e da accordi decentrati, a Verona fu siglato uno dei primi accordi in merito d'Italia.